



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 30/07/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 16:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
BIANCARELLI RICCARDO	X	
FAGIANI TONINO		X
CECCARELLI STEFANO	X	
VERGARI GIORGIA	X	
BRUNETTI ALESSANDRO	X	
FIORUCCI MICHELE	X	
CECCHETTI RITA	X	
PINNA FRANCESCA	X	
MORELLI EMILIO	X	
MANCA GIOVANNI	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
BAZZURRI ALESSIO	X	
MORELLI MARCO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
ANASTASI LORENA	X	
PRESCIUTTI CINTI MARZIO		X
PASCOLINI STEFANO		X
BALDINELLI ANGELO	X	
CARINI MICHELE	X	
RUGHI RODOLFO		X
SALCIARINI MAURO	X	
GORACCI ORFEO	X	
FARNETI FILIPPO	X	
CARDILE MARCO		X
TOTALE	20	5

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: BIANCARELLI RICCARDO, MARTINELLI MATTIA, FARNETI FILIPPO

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente Ceccarelli precisa che il punto “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è stato trattato e discusso in modo accorpato con delibera di consiglio n. 96 del 30 Luglio 2020 illustrato dall’Ass. Mancini e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

(Proposta di deliberazione n. 110 del 23.07.2020)

Premesso che:

- *il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;*
- *ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);*
- *l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- *in conseguenza di tale abrogazione di legge l’Ente ha provveduto a modificare ed integrare il regolamento TARI già approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2014, e ss.m.i adeguandolo al nuovo assetto normativo;*
- *l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che:

- *il comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);*
- *dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;*



- *per l'annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art.1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo il periodo del cosiddetto lockdown.*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 22.07.2020 con la quale si propone al consiglio comunale l'approvazione, per il solo anno 2020, delle riduzioni del 25% della parte variabile della tariffa 2020 per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

- 2- Cinematografi e teatri;
- 7- Alberghi con ristoranti;
- 8 - Alberghi senza ristorante;
- 16- Banchi di mercato beni durevoli;
- 17- Barbieri, estetista, parrucchiere;
- 22- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- 23- Birrerie, hamburgerie, mense;
- 24- Bar, caffè, pasticcerie;
- 30- Discoteche, night club, sale scommesse;
- 31- B& B, affittacamere, locazioni turistiche brevi e simili (sup. netta);
- 32 - Agriturismo con ristorazione (sup. netta);
- 33- Agriturismi senza ristorazione (sup. netta);

e del 16,66% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2020, per le categorie di utenze non domestiche di seguito indicate:

- 4- Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi, Impianti sportivi e termali;
- 6- Autosaloni, esposizioni;
- 11- Agenzie, uffici, laboratori analisi;
- 13- Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
- 15- Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso;
- 18- Attività artigianale tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico;
- 19- Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- 20- Attività industriali con capannoni di produzione;
- 21- Attività artigianali di produzione beni specifici;

RAMMENTATO ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in c.a. € 130.000,00 e che la stessa trova copertura mediante applicazione dell'avanzo libero risultante dal Rendiconto 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.06.2020;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione:

- di quanto disposto dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n.157, che interviene sull'allegato B al regolamento di cui al DPR159/99 per accorpate gli "studi professionali" (fino ad oggi associati ad "uffici" ed



"agenzie") a "banche ed istituti di credito"; ciò rende necessaria la revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della tariffa/mq applicabile, al fine di aggiornarla con il novellato inquadramento degli "studi professionali";

- dell'intervenuta abrogazione dell'agevolazione IMU per gli immobili di proprietà dei pensionati AIRE. L'art. 9-bis, comma 2, del dl n. 47 del 2014 prevede che, a decorrere dal 2015, la TARI sia applicata in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. L'articolo 9 bis prevedeva, altresì, al comma 1, un'equiparazione all'abitazione principale dei predetti immobili ai fini IMU. La disposizione di cui al comma 2 non è stata espressamente abrogata dall'art. 1 comma 780 della legge 160/2019, sicché l'agevolazione TARI continua ad applicarsi anche nel 2020, nonostante l'abrogazione dell'art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011;
- di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162, agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche, tenendo conto, in primo luogo, della specificità dell'attività svolta, in quanto l'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale; in secondo luogo occorre valutare la stagionalità dell'attività, la minor capacità ricettiva rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti. Infine, a queste considerazioni deve aggiungersi l'eventuale effettuazione del compostaggio in loco della frazione organica dei rifiuti prodotti, in quanto requisito per accedere a riduzioni tariffarie specifiche. Ciò consente di regolamentare in modo legittimo l'applicazione della TARI agli agriturismi determinando apposite sottocategorie in grado di proporzionare meglio il prelievo alla "connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità."
- di individuare alle novellate categoria 132 e 133 rispettivamente le attività di "Agriturismo con ristorazione" e "Agriturismi senza ristorazione".
- introduzione art. 15 "Agevolazioni TARI utenze non domestiche a seguito di emergenza sanitaria" nella misura e con le caratteristiche sopra descritte;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nel testo Regolamentare e nell'allegato B dello stesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14); il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19;
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19;

Preso atto che:

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente



delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2020;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa dal Dirigente del Settore Finanziario

Sentita la Commissione consiliare competente nella seduta del _____

Si propone di Deliberare

1. **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014 e ss.m.ii, di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente Ceccarelli mette in votazione il punto n. 11 iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

Ricorda altresì che le dichiarazioni di voto sono state esplesate in modo accorpato (delibera n. 96 del 30.07.2020).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14); il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19;
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19;

Preso atto che:

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2020;



Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 con verbale n. 27 acquisito al protocollo dell'Ente n. 26943 del 27.07.2020;
- il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 27 luglio 2020;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa dal Dirigente del Settore Finanziario;

Per tutto quanto in premessa

Alla presenza di n. 20 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 19
Astenuiti n. 1 (Goracci).

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014 e ss.m.ii, di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Alla presenza di n. 20 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 19
Astenuiti n. 1 (Goracci).

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefano Ceccarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale